

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **141/1988** (ECLI:IT:COST:1988:141)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **16/12/1987**; Decisione del **27/01/1988**

Deposito del **02/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **17/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10340**

Atti decisi:

N. 141

## ORDINANZA 27 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.4, lett. e, della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in relazione all'art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1<sup>a</sup> serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.p.a. Quifin ed avente ad oggetto la sottoposizione ad imposta di registro dell'emissione di un prestito obbligazionario, la Commissione tributaria di primo grado di Brescia con ordinanza del 10 aprile 1986 (reg. ord. n. 521 del 1987) sollevava, in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e, della tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che per l'appunto sottoponeva alla detta imposta l'emissione di obbligazioni;

che la Commissione rilevava come l'art. 7 l. 9 ottobre 1971, n. 825, in base alla cui delega era stato emesso il d.P.R. n. 634 del 1972, stabiliva doversi adeguare la disciplina dell'imposta di registro alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 17 luglio 1969, n. 335, il cui art. 11 vietava di sottoporre ad alcuna imposizione tributaria l'emissione di obbligazioni: la violazione della direttiva comunitaria comportava un eccesso di delega da parte della norma impugnata e quindi un contrasto con l'art. 76 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuta, chiedeva restituirsi gli atti al giudice a quo per ius superveniens;

Considerato che nelle more del giudizio è entrato in vigore il d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, di approvazione del testo unico sull'imposta di registro, il quale, proprio in osservanza della citata direttiva comunitaria, ha eliminato la tassazione dell'emissione di obbligazioni (v. art. 4 della tariffa);

che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione retroattiva di detta norma modificativa, disponendo che essa ha effetto anche per gli atti anteriori se vi è controversia pendente alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R., ossia dal 1° luglio 1986;

che pertanto è necessario restituire gli atti al giudice di provenienza, affinché accerti la persistente rilevanza della questione nel giudizio pendente davanti a lui;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Brescia affinché riesamini la rilevanza della questione nel giudizio pendente davanti a sé, alla stregua del sopravvenuto d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

*Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*